

Publicato il 03/01/2022

N. 00003/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 635 del 2020, proposto da Pasquale Liccardo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bologna, Via Altabella n. 3;

contro

Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trentini e Monica Cattoli, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Bologna, Piazza Maggiore n. 6;

Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Puliatti e Claudia Menini, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura regionale in Bologna, Via Aldo Moro n. 52;

nei confronti

Goito 18 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Lavermicocca, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via Calzolerie n. 1.

per l'annullamento

- DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA, CASA E AMBIENTE DEL COMUNE DI BOLOGNA, CHE HA CONCLUSO FAVOREVOLMENTE IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA SUI LAVORI EDILIZI PRESSO L'UNITA' IMMOBILIARE DI VIA GOITO 18;
- OVE OCCORRA, DEL PARERE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN TEMA DI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA SISMICA;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E/O CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE.

e per l'accertamento

- DELL'ILLEGITTIMITA' DEI LAVORI SOTTO IL PROFILO STRUTTURALE/SISMICO, E DELL'OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE DI ESERCITARE I POTERI INIBITORI.

e per la condanna

- DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'ASSUNZIONE DEI SUDETTI PROVVEDIMENTI REPRESSIVI, NONCHE' AL RISARCIMENTO DEI DANNI NEL FRATTEMPO PATITI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e di Goito 18 S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Il ricorrente è proprietario di un'unità immobiliare nel complesso di Via Goito 18 (sottoposto a vincolo *ex* DM 1/7/1953 per il pregio architettonico), presso il quale la Società controinteressata avrebbe realizzato – avvalendosi di una rappresentazione della realtà dolosamente infedele – un intervento abusivo sotto il duplice profilo edilizio e sismico/strutturale.

B. Espone che Goito 18 ha acquistato tutto il primo piano dell'edificio, avente superficie di 1.850 mq. con destinazione a uffici. L'iniziativa contestata ha inteso trasformare la porzione unitaria in 30 appartamenti autonomi. Con SCIA a firma dell'Ing. Bolelli presentata il 7/12/2018 per opere di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria – attraverso il mutamento di destinazione d'uso e il frazionamento – veniva prodotta l'asseverazione IPRIPI ossia di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto ricadenti nella previsione del punto B.4.4 lett. a, b, c, dell'allegato 1 alla DGR 2272/2016, codice L1 (doc. 4).

C. Dall'elaborato grafico risulterebbe la demo-ricostruzione di tutte le tramezze in laterizio (pari a 200 tonnellate), elementi decisivi nella risposta sismica contro il fenomeno del cd. “piano debole” facilitato dal deficit di tamponamenti, principale causa di collasso in caso di terremoto.

D. In data 10/10/2019 veniva presentata SCIA in variante per modifiche alla distribuzione interna ed esterna e il frazionamento dell'unità C4. L'asseverazione IPRIPI era accompagnata dall'elaborato grafico (doc. 5).

E. Nel mese di ottobre 2019 alcuni condomini (tra cui il ricorrente) proponevano ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) *ex* art. 696 cpc innanzi al Tribunale di Bologna, per accertare la compatibilità con l'art. 1102 c.c. degli interventi necessari ad attuare il frazionamento in 30 unità (se provocassero cioè pregiudizio agli altri appartamenti e alle porzioni comuni). Nel corso dei rilievi tecnici sarebbero emerse, ad avviso del dott. Liccardo,

plurime violazioni, consistenti nell'inserimento – sopra le pavimentazioni esistenti – di nuovi massetti (non segnalati) di 10 cm. che avrebbero determinato un incremento di peso complessivo degli impalcati, e nell'eliminazione della totalità delle tramezzature in laterizio, sostituite con cartongesso privo di capacità resistente.

F. Nell'ambito dell'ATP, in data 11/12/2019 il CTU incaricato Ing. Contini chiedeva chiarimenti al Comune di Bologna sulle pratiche edilizie, e in particolare sulla rilevanza sismica di interventi non dichiaratamente strutturali che interagiscono con elementi aventi funzione strutturale e ne riducono sensibilmente la capacità e/o ne modificano la rigidità, e sulla mancata asseverazione dei nuovi massetti e pavimentazioni sovrapposte alle esistenti con incremento di peso complessivo e necessità di verifica ove siano superiori al 5% dello stato pregresso.

G. Lamenta il ricorrente che, anziché assumere i provvedimenti di sospensione e sollecitare una pratica di sanatoria, il Comune invitava il progettista a regolarizzare i titoli edilizi. Il 5/2/2020 la Società effettuava un'integrazione volontaria alla quale seguiva, il giorno successivo, l'assenso dell'amministrazione alla SCIA p.g. 49586/2019. Il 13/2/2020 il ricorrente sollecitava l'esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA 2018 e sulla variante 2019, per l'abusiva realizzazione dei massetti di 10 cm. sull'intera superficie di 1.500 mq., con necessità di una verifica della sussistenza della “condizione di irrilevanza” del 5% e dell'incidenza sul piano della sicurezza (in termini di perdita di “rigidità” dell'immobile) della rimozione di 200 tonnellate di tramezzi (cfr. rilievi del CTP prof. Trombetti).

H. Il Comune interpellava la Regione con un quesito, chiedendo se fosse corretto, nella valutazione dell’*“incremento di peso complessivo”* tenere conto di tutti i carichi agenti sul solaio (anche non strutturali come i divisori e i sovraccarichi), valutando complessivamente che l'eventuale aumento sia contenuto entro il 5% dell'attuale, o se al contrario, con un minimo impegno statico del solaio – ad es. rifacimento di divisori interni con elementi più

leggeri – il termine sia da riferire unicamente al pacchetto di solaio o addirittura al solo pacchetto non strutturale.

H.1 Nel primo parere del 3/4/2020, senza consultare il CTS, la Regione affermava di non ritenere possibile il reimpiego dell'aliquota di carico rimossa per la realizzazione di elementi non strutturali degli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti e pavimenti, e che è indispensabile eseguire le verifiche di stabilità.

I. Il 6/3/2020 il Comune comunicava alla controinteressata l'esito del controllo sulla pratica edilizia e sugli aspetti strutturali, visto che la documentazione presentata il 5/2/2020 era risultata incompleta (su massetti, asseverazione e analisi dei carichi). Lamenta il dott. Liccardo che, nonostante ciò, l'Ente locale non coinvolgeva l'ufficio regionale né imponeva di acquisire l'autorizzazione sismica in sanatoria, e neppure inibiva gli effetti della SCIA. In pari data (6/3/2020) la controinteressata depositava la relazione tecnica contenente l'analisi dei carichi e le asseverazioni mancanti (doc. 13 e 13-bis).

I.1 Sostiene il ricorrente che la relazione di asseverazione depositata in marzo – che indica per la prima volta il massetto di 10 cm. per 1.500 mq. e inserisce gli elaborati tecnici pertinenti – non poteva sanare una grave violazione della normativa urbanistica per lavori eseguiti in assenza dell'asseverazione del professionista.

L. Il 21/5/2020 Comune interpellava nuovamente la Regione (doc. 14) osservando che i divisori interni sostituiti con elementi di cartongesso più leggeri diminuiscono l'impegno statico del solaio e dunque vi è un miglioramento delle condizioni di sollecitazione. Rappresenta l'esponente che l'Ente sovraordinato si adeguava all'interpretazione proposta dal Comune, modificando indebitamente l'elenco delle lavorazioni indicato nella DGR 2272/2016 come tassativo (senza l'avallo della Giunta regionale).

M. L'atto comunale impugnato 2/7/2020 precisa che:

- secondo il parere regionale l'eventuale incremento di peso complessivo dell'impalcato derivante dalla rimozione/sostituzione di elementi non

strutturali deve essere determinato considerando anche il peso dei tramezzi gravanti sullo stesso: dunque il rifacimento effettuato è avvenuto senza aumento del peso complessivo, visto che con la sostituzione delle tramezzature lo stesso è diminuito, con minor impegno statico per le strutture portanti del solaio (l'intervento è inquadrabile al punto B3.3.b della DGR 2272/2016 ed è privo di rilevanza ai fini sismici *ex art.* 94 comma 1 lett. c) DPR 380/2001);

- quanto alla valutazione di rigidezza, dagli elaborati allegati alle pratiche edilizie si evince la posizione dei pilastri sismo-resistenti del telaio in cls, e che la maggior parte dei divisori interni posizionati tra essi presentava aperture per porte, passaggi o impianti; la maggior parte dei tramezzi demoliti era di spessore sottile, e quindi scarsamente collaborante nelle rigidezze (sarebbe stato necessario che fossero aderenti a pilastri e travi in c.a. e non costruiti su pavimento e massetto come da circolare del Ministero dei LLPP 10/4/1997 n. 65 e circolare 22120/1981 del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici).

N. Anche il CTU nell'ATP si è adeguato alla lettura del Comune (doc. 15).

O. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, il ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

I. Violazione degli artt. 3, 6-*ter* e 19 della L. 241/90, erronea applicazione degli artt. 9 e 11 della L.r. 19/2008, della DGR 2272/2016, delle NTC 2018, eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, arbitrarietà e illogicità manifesta, sviamento, con riguardo sia alla realizzazione del massetto di 10 cm. su un impalcato di 1.850 mq. (profilo edilizio) che sulla demolizione di 200 tonnellate di tramezze e loro sostituzione con elementi in cartongesso privi di resistenza (profilo strutturale e sismico).

II. Violazione degli artt. 3, 6-*ter* e 19 della L. 241/90, difetto di motivazione, inosservanza dell'art. 32 comma 3 del DPR 380/2001 e dell'art. 14-bis della L.r. 23/2004, essendo l'atto privo di motivazione sulle verifiche compiute, alla luce dei rilievi della parte ricorrente.

O.1 L'esponente promuove azione di accertamento e di condanna, trattandosi di attività vincolata.

P. Si sono costituite in giudizio l'amministrazione e la Società controinteressata, sollevando eccezioni in rito e chiedendo il rigetto del gravame nel merito.

P.1 La controinteressata evidenzia in punto di fatto di aver condiviso la propria iniziativa con il condominio nella massima trasparenza. Rappresenta che è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza delle Belle Arti in data 7/12/2018 e, in seguito al deposito della variante, il 24/1/2020 (doc. 2 e 2-bis). Sottolinea che la SCIA abitativa depositata il 7/12/2018 classificava le opere IPRIPI secondo l'asseverazione dell'Ing. Bolelli (doc. 3-bis). Rappresenta che il 10/10/2019 è stata presentata SCIA in variante – di tipo “differito” all'ottenimento degli atti autorizzatori (nella specie, il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo) –con asseverazione e relazione tecnica (doc. 4.1 e 4-bis) e che il 5/2/2020 è stata rassegnata un'integrazione che comprendeva (per sopravvenute esigenze) la realizzazione dei massetti, che per l'effetto della combinazione dei carichi in virtù della demolizione delle tramezze alleggerivano i pesi sotto il profilo statico e sismico (cfr. asseverazione che qualifica gli interventi IPRIPI e relazione dell'Ing. Bonelli – doc. 5-*bis* e 5-*ter*). Inoltre, solo con la dichiarazione di efficacia del Comune in data 6/2/2020 è stata posta in esecuzione la SCIA 49586/2019. Chiarisce che l'intervento non ha interessato la struttura portante del fabbricato, costruito negli anni 60 secondo moderni sistemi costruttivi con travi e pilastri in cemento armato, e che dapprima è stato classificato in “L1”, mentre per esigenze impiantistiche in corso d'opera si è innalzato lo spessore della sovrastruttura con massetto alleggerito, e la variante/integrazione è stata accompagnata dall'inserimento in categoria “L2”. Gli interventi sarebbero stati ultimati come da SCEA 10/2/2020 e 14/2/2020. La relazione tecnica dell'analisi dei carichi (doc. 12 e 12-bis) attesterebbe il rispetto del limite di peso complessivo 5% o superiore. Rileva altresì che l'esito dell'ATP è

totalmente favorevole a Goito Srl anche per gli aspetti civilistici afferenti ai presunti danni alle parti comuni.

P.2 Il Comune evidenzia che al CTU nominato nel ricorso per ATP sono stati resi chiarimenti con nota 6/2/2020 (doc. 10) nella quale si affermava che la documentazione allegata al titolo edilizio *“doveva essere corredata dalla documentazione prevista al punto 3 dell’allegato 1 alla DGR 2272/2016 per il livello L2”*, e che la violazione della normativa sismica si configura *“solo in caso di accertamento del mancato rispetto di uno delle condizioni necessarie all’appartenenza agli elenchi contenuti nella DGR 2272/2016, con conseguente inosservanza dell’art. 93 del DPR 380/2001”*, per cui *“la sola carenza documentale atta a dimostrare tale appartenenza non costituisce di per sé violazione della normativa sismica, così come l’errata ed omessa indicazione di un punto dell’elenco in parola: ai fini della regolarizzazione dei titoli edilizi dovrà pertanto essere presentata la documentazione completa e conforme agli atti di indirizzo ...”*. Alla luce dell’irrilevanza sotto il profilo statico e sismico, il progettista veniva invitato alla regolarizzazione senza necessità di sospendere i lavori e annullare quanto realizzato ai fini di una sanatoria. Sottolinea che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della L.r. 19/2008 *“Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Titolo gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”*, per cui è possibile depositare a fine lavori la documentazione afferente alle varianti non sostanziali (tra cui rientrano gli interventi IPRIPI) come confermato dall’art. 94-bis comma 2 del DPR 380/2001. Puntualizza, sotto il profilo tecnico, che i muri di più elevato spessore del primo piano sono risultati immuni da interventi, né sono state incise le strutture in c.a., le murature del vano scala, del cavedio centrale e le murature esterne (doc. 23, pag. 5 – valutazione della rigidezza).

Q. Con ordinanza n. 412, adottata nella Camera di consiglio del 28/10/2020, è stata rigettata l’istanza cautelare, mentre il Consiglio di Stato, investito dell’appello, lo ha accolto con ordinanza della sez. VI – 15/1/2021 n. 31, ai soli fini di una sollecita fissazione del merito.

R. Nella memoria conclusionale parte ricorrente evoca il parere *pro veritate* del prof. Trombetti (doc. 17) dal quale traspare una perdita di rigidità strutturale dell'intero piano primo dal 30% all'80% in assenza delle asseverazioni necessarie per legge. Ricostruisce la cronologia del procedimento e insiste nel rilevare che la realizzazione del massetto non è stata dichiarata nella SCIA 7/12/2018 e nella SCIA in variante 10/10/2019, e che le asseverazioni del progettista e gli elaborati grafici necessari per legge (contrassegnati con il corretto codice "L2") sono successivi all'esecuzione delle opere (cfr. SCEA di fine lavori 10/2/2020 e 14/2/2020, attestanti la conformità di quanto eseguito) poiché la firma digitale sul documento è del 23/3/2020 (doc. 19). In tal modo sarebbero inidonee a sanare retroattivamente una grave violazione della normativa edilizia e sismico-strutturale per lavori posti in essere in difetto di un documento essenziale. I massetti sopra la pavimentazione esistente non erano dichiarati nella SCIA 7/12/2018, nella SCIA in variante 10/10/2019, mentre solo dopo che l'aspetto è emerso nella CTU innanzi al Tribunale di Bologna il Comune si è attivato. Sottolinea il dott. Liccardo che, per interventi del tipo di cui si controverte, la legge prescrive la dichiarazione di asseverazione, l'elaborato grafico e la relazione tecnica esplicativa non rassegnate in origine in allegato al titolo edilizio. A fronte della relazione confessoria dell'Ing. Bolelli, che ammette la realizzazione del massetto in aggiunta per sopravvenute esigenze di passaggi impiantistici, il Comune non ha assunto iniziative di carattere repressivo quando i pareri regionali p.g. n. 113339/2011 ritengono che sussista, in caso di violazione di norme procedurali, l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica.

S. Alla pubblica udienza del 15/12/2021 il gravame introduttivo è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente censura il provvedimento comunale del 2/7/2020, che ha concluso in senso favorevole il procedimento di verifica sui lavori edilizi presso l'unità immobiliare di Via Goito n. 18, anche sulla scorta del parere

regionale sugli interventi privi di rilevanza sismica. Promuove azione di accertamento dell'illegittimità dei lavori sotto il profilo strutturale, e di condanna dell'autorità amministrativa ad adottare i poteri inibitori.

IN RITO

0.1 La controinteressata eccepisce la tardività del gravame, in quanto il condominio di cui il ricorrente fa parte ha ricevuto il progetto e gli interventi da eseguire, per cui è stato reso edotto della SCIA presentata il 7/12/2018 a firma dell'Ing. Bolelli, con previsione della demolizione dei tramezzi. Né il Comune può annullare – su sollecitazione del dott. Liccardo del 13/2/2020 – la SCIA *ex art. 21-nonies* della L. 241/90, essendo decorsi 18 mesi dal 7/12/2018 e non potendo la segnalazione rimanere instabile a tempo indefinito. L'interessato avrebbe preso cognizione dei dettagli progettuali inviati all'amministratore condominiale, e il ricorso per ATP da lui proposto nell'ottobre 2019 gli avrebbe consentito di conoscere in pienezza e nel dettaglio la SCIA inoltrata; nel frattempo le opere sono state interamente realizzate (cfr. fine lavori del 10/2/2020 e del 14/2/2020, con appartamenti venduti da oltre 1 anno e mezzo). Ne consegue che il ricorso, notificato l'1/10/2020, sarebbe irrimediabilmente tardivo.

Nella memoria conclusionale, anche il Comune solleva eccezione di tardività per avere sin dal 2018 il Sig. Liccardo avuto piena conoscenza dei titoli presentati al condominio dalla Società controinteressata, e in quanto la fine lavori risale al 10/4/2020 (mentre il gravame risulta notificato 6 mesi dopo).

L'eccezione è infondata.

0.1a Oggetto di gravame è l'atto 2/7/2020, con il quale il Comune ha ritenuto l'intervento di demolizione dei tramezzi privo di rilevanza ai fini sismici e ha concluso positivamente l'*iter* di verifica edilizia avviato su impulso dell'odierno ricorrente in data 13/2/2020. Il provvedimento racchiude le valutazioni e le motivazioni per le quali la pratica deve ritenersi correttamente formata sotto il profilo edilizio e sismico e vengono disattese le ragioni addotte dal privato istante.

0.1b Come ha correttamente messo in luce parte ricorrente, la SCIA è uno strumento di liberalizzazione delle attività economiche, e non può essere qualificato come un provvedimento amministrativo tacito direttamente impugnabile (art. 19 comma 6-ter della L. 241/90). Per la natura predetta dell'istituto, l'azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, stante l'inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) che possa qualificarsi come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della segnalazione (Consiglio di Stato, sez. IV – 23/4/2021 n. 3275). Secondo la disposizione citata, gli interessati *“possono esclusivamente sollecitare le verifiche di competenza dell'amministrazione ...”*. Nel caso di specie l'attività di vigilanza è stata esercitata ed è sfociata nell'atto finale, che costituisce l'unico suscettibile di censura.

0.1c Sotto altro punto di vista va sottolineato che il tema del contendere non verte sulla legittimità della SCIA 2018 o sulla variante 2019, quanto sulla mancata conformità del realizzato con quanto dichiarato, con conseguente (asserita) esistenza di opere non legittimate dal titolo depositato. Si tratta di un concorrente profilo che giustifica la contestazione del provvedimento emesso ad ultimazione dell'indagine amministrativa.

0.2 Le riflessioni appena sviluppate inducono a rigettare l'osservazione del Comune secondo la quale la nota impugnata non avrebbe carattere formalmente e sostanzialmente amministrativo. Al contrario, si tratta di un provvedimento tipizzato, che riassume l'espletamento dell'attività di controllo della pratica edilizia (SCIA principale e SCIA in variante) mediante campionamento d'ufficio, e si sofferma sulla regolarità delle integrazioni istruttorie sollecitate ex post.

0.3 La Regione deduce l'inammissibilità dell'impugnazione del parere dalla medesima emesso, in quanto privo di valore provvedimentoale e di carattere meramente consultivo in merito all'interpretazione di una deliberazione regionale.

Anche detta eccezione è priva di fondamento.

0.3a L'ausilio ermeneutico ha influito in modo decisivo sulla posizione assunta dall'Ente locale titolare della funzione di vigilanza edilizia, che ha aderito all'approccio suggerito dall'ufficio regionale preposto. Pertanto il suo valore non può ritenersi neutro, recando una statuizione puntuale a contenuto sfavorevole per il ricorrente, il quale è legittimato a dolersene in sede giurisdizionale.

NEL MERITO

1. Con la prima articolata censura l'esponente deduce la violazione degli artt. 3, 6-ter e 19 della L. 241/90, l'erronea applicazione degli artt. 9 e 11 della L.r. 19/2008, della DGR 2272/2016, delle NTC 2018, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, arbitrarietà e illogicità manifesta, sviamento, con riguardo sia alla realizzazione del massetto di 10 cm. su un impalcato di 1.850 mq. (profilo edilizio) che sulla demolizione di 200 tonnellate di tramezze e loro sostituzione con elementi in cartongesso privi di resistenza (profilo strutturale e sismico). In particolare:

- l'intervento di realizzazione di nuovi massetti con la pavimentazione sovrapposta alle esistenti è classificabile come "L2", per il quale sono prescritti la dichiarazione di asseverazione (IPRIPI), l'elaborato grafico e la relazione tecnica esplicativa, inizialmente non depositate;
- la pratica di autorizzazione sismica è esclusa per opere dichiarate prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (cfr. asseverazione del progettista *ex art. 9 della L.r. 19/2008*), mentre la DGR n. 2272/2016 afferma la tassatività degli elenchi dei casi esclusi e per quelli contrassegnati dal codice "L2" è necessario predisporre la documentazione già indicata che dia conto della riconducibilità alle ipotesi normative;
- il par. B.3 *"Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali, compresa la copertura"* contempla al sotto-paragrafo B.3.3 lettera d) il *"Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con eventuale incremento di peso complessivo < 5% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. (L2)"* (pag. 7);

- il massetto è stato posato senza alcun preventivo assenso, circostanza che introduce già un vizio di legittimità negli atti assunti;
- il provvedimento fa impropriamente riferimento agli elementi costituenti divisori demoliti, estranei alla previsione che focalizza la valutazione sugli impalcati in quanto tali, il loro peso iniziale e quello conseguente alle opere eseguite, senza evocare i carichi; l'intervento non può superare il limite del 5% e non può avvalersi della diversa nozione di "*carico sopportato dall'impalcato*";
- la posa dei massetti non era contemplata nell'asseverazione allegata alla prima SCIA del 2018 e neppure alla variante 2019 (è pervenuta solo nell'integrazione di marzo 2020);
- la relazione asseverata è fondamentale nelle procedure semplificate e deve essere tempestiva ossia precedere l'inizio dei lavori, mentre in suo difetto il Comune è tenuto a rilevare la carenza documentale e a imporre il rilascio dell'autorizzazione sismica a sanatoria (cfr. art. 11 comma 2 lett. b) L.r. 19/2008);
- non sono state acquisite le verifiche di regolarità sismica e la valutazione di sicurezza, che le Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) 2018 esigono per opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo;
- la valutazione di sicurezza è necessaria per demolire 200 tonnellate di tramezze e sostituirle con elementi in cartongesso, e avrebbe dovuto investire gli effetti della variazione della rigidità sulla struttura (totalmente omessa e mai menzionata nella richiesta di chiarimenti alla Regione);
- nell'atto impugnato si presume che la maggior parte dei tramezzi demoliti presentasse spessori sottili, e quindi che fossero scarsamente collaboranti alla rigidità, e non si dà neppure conto della relazione tecnica di parte del prof. Trombetti prodotta nel procedimento;
- l'eliminazione alimenta il rischio di "*piano debole*" o "*soft storey*" come elemento di vulnerabilità sismica, consolidato nella scienza edile, che può dare luogo a collassi nel caso di eventi sismici (in sede di ATP si è dichiarato che

200 tonnellate corrispondono a 150 Kg per mq. di superficie in pianta dei solai);

- le verifiche compiute dal prof. Trombetti hanno evidenziato una riduzione della rigidità per una percentuale variabile tra il 40 e l'80%, e gli spostamenti di interpiano senza tamponamenti sono 6,7 volte superiori a quelli della struttura che ne è dotata;
- la motivazione del Comune è tautologica, senza alcun approfondimento istruttorio teso alla verifica del calcolo operato.

2. Con ulteriore doglianza lamenta la violazione degli artt. 3, 6-ter e 19 della L. 241/90, il difetto di motivazione, l'inosservanza dell'art. 32 comma 3 del DPR 380/2001 e dell'art. 14-bis della L.r. 23/2004, essendo l'atto privo di motivazione sulle verifiche compiute, alla luce dei rilievi della parte ricorrente. Nello specifico, l'art. 14-bis evocato reputa variazione essenziale rispetto al titolo originario la difformità in violazione delle norme tecniche in materia antisismica, nonché qualsiasi intervento non previsto per un immobile vincolato, mentre le opere intraprese non sono state oggetto di pratica di sanatoria.

Le censure sono parzialmente fondate, nei limiti di seguito illustrati.

SUGLI EFFETTI DELLA DEMOLIZIONE DELLE TRAMEZZE CON SOSTITUZIONE CON PARETI IN CARTONGESSO

3. Secondo i calcoli esibiti dal progettista di Goito 18, verificati dal Comune, il bilancio dei carichi relativi all'intervento di rimozione dei divisori e alla realizzazione di massetti comporta un complessivo alleggerimento, con conseguente minore aggravio delle strutture, all'interno di un fabbricato realizzato negli anni 60 secondo moderni sistemi costruttivi.

3.1 In sede di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), nella perizia formata il 21/9/2020 dal CTU incaricato dal Tribunale di Bologna Ing. Claudio Contini (doc. 15 ricorrente, pagg. 21 e 22) viene specificato che *"In riferimento al presunto aumento del carico complessivo gravante sul solaio esistente a seguito della realizzazione, per esigenze impiantistiche, di un massetto aggiuntivo rispetto a quello*

esistente, l'Ing. Bolelli ha eseguito delle apposite dimostrazioni analitiche che alla fine hanno portato a dimostrare che, paradossalmente c'è stato un decremento dei carichi permanenti portati considerando l'importante quantità di tramezzature demolite (vedi All. B – memoria Ing. Bolelli). Trattasi di un solaio in laterocemento di tipo rasato ed avente spessore pari a 28 cm ed interasse dei travetti pari a 50 cm. L'Ing. Bolelli interpreta il notevole spessore strutturale di questo solaio come una conferma del fatto che, in fase di progettazione, avrebbe dovuto sostenere carichi accidentali per l'uso ufficio, superiori a quelli previsti per l'uso abitativo, e pertanto il previsto cambio di destinazione d'uso ha giocato a favore in termini di sicurezza". Ha concluso il consulente che "A tal proposito le dimostrazioni descrittive ed analitiche riportate dall'Ing. Bolelli mi sono apparse piuttosto convincenti e pertanto non ho ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti statici di quelli già espletati".

3.2 La Direzione Regionale competente in materia sismica ha precisato che l'eventuale incremento di peso complessivo nell'impalcato derivante dalla rimozione/sostituzione di elementi non strutturali deve essere determinato considerando anche il peso dei tramezzi gravanti sullo stesso. Ai sensi del par. 3.1.3 NTC ex DM 17/1/2018: *"Sono considerati carichi permanenti non strutturali i carichi presenti sulla costruzione durante il suo normale esercizio, quali quelli relativi a tamponature esterne, divisori interni, massetti, isolamenti, pavimenti e rivestimenti del piano di calpestio, intonaci, controsoffitti, impianti ed altro, ancorché in qualche caso sia necessario considerare situazioni transitorie in cui essi non siano presenti"*: l'eventuale incremento di peso nell'impalcato derivante dalla demolizione/sostituzione di elementi non strutturali deve essere determinato considerando anche il peso dei tramezzi gravanti sullo stesso, ed è possibile il cumulo degli effetti derivanti dalla realizzazione di una pluralità di interventi privi singolarmente di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ex DGR 2272/2016. Come osservato dal CTU *"In applicazione a tale principio, si evince che, nel caso in esame, il rifacimento e la sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati è avvenuto senza aumento di peso complessivo: a seguito della sostituzione delle tramezzature risulta*

infatti una diminuzione del peso complessivo che grava sulle strutture portanti del solaio, con conseguente minor impegno statico per le strutture dello stesso”.

3.3 Può essere altresì utilmente valorizzata la consulenza tecnica affidata nel procedimento penale 929/2020 r.g.n.r., avviato su querela sporta dal ricorrente. Infatti i legali di quest’ultimo, del Comune e della Regione non si sono opposti all’utilizzo della suddetta produzione documentale ad horas della controinteressata.

Il CTU è stato incaricato, tra l’altro, di accertare *“se il fabbricato ... versi in condizioni di stabilità tali da lasciar presumere l’imminente crollo e se vi siano state violazioni urbanistiche, come segnalato dal querelante”.*

3.3a L’Ing. Giorgio di Matteo, nella relazione 25/6/2021, ha specificato (par. 7.1) che *“Si è in presenza di un immobile che non mostra alcun segno evidente di cedimenti strutturali, né sono apprezzabili fuori piombo, lesioni e/o espulsioni del conglomerato per schiacciamento; non sono stati riscontrati dissesti e/o fessurazioni dovuti a cedimenti delle fondazioni o a danneggiamenti strutturali. Le murature perimetrali si presentano sostanzialmente integre e in buono stato conservativo. La qualità costruttiva del fabbricato appare molto buona, come pure molto buoni appaiono lo stato di manutenzione e conservazione, sia degli elementi costruttivi strutturali, sia di quelli non strutturali”.* Dopo aver ritenuto *“che le fessurazioni rinvenute, per natura e limitata diffusione, non debbano destare preoccupazione”* ha valutato che allo stato attuale *“il fabbricato è in buone condizioni di stabilità”* e *“non vi sono condizioni o segnali tali da lasciar presumere un imminente crollo”.*

3.3b Sulla diminuzione della rigidità e resistenza strutturale del primo piano, ha sostenuto che le demolizioni hanno interessato tutte le tramezzature interne (ordinari laterizi forati, rivestite con intonaco da ambo i lati) dell’unità immobiliare destinata a ufficio occupante il primo piano del fabbricato, con esclusione di elementi strutturali, tamponature esterne verso le strade, tamponature esterne verso cortili e chiostrine, tamponature in adiacenza agli edifici limitrofi, tamponature dei corpi scala e dei nuclei degli ascensori. Dette tramezzature sono state ricostruite con la tecnica del cartongesso (pareti a

struttura metallica e lastre di gesso rivestite). A suo parere non si registra *“un significativo rischio di manifestazione del fenomeno del piano debole correlabile all'intervento edilizio della Goito 18, per una serie di circostanze”*, in quanto occorrono elementi concomitanti:

- piano terreno con assenza o significativa riduzione delle tamponature esterne tra le maglie del telaio strutturale, con sproporzione con quanto realizzato ai livelli superiori;
- edifici in zone nelle quali il livello di sismicità è particolarmente elevato;
- tenore costruttivo economico.

3.3c Sottolinea che *“L'intervento al primo piano non ha interessato né le strutture, né alcuno degli elementi non strutturali caratterizzati da una certa rilevanza di resistenza e rigidità inseriti tra le maglie del telaio portante”*. La circolare Ministero Lavori Pubblici 10/4/1997 allegato 2 focalizza l'attenzione sulle tamponature, mentre le tramezze (laterizi forati) sono componenti strutturali che suddividono gli ambienti interni, di molta minor resistenza; gli elementi rimossi dalla Goito 18 erano *“tramezzature”* interne in materiale con basse prestazioni in termini di resistenza (laterizi forati). Per di più, molte non erano collocate tra le maglie dei telai strutturali e non erano in grado di sviluppare una significativa interazione con i medesimi, mentre anche per quelle collocate nelle specchiature del telaio è irragionevole ipotizzare accorgimenti costruttivi in grado di garantire efficace collegamento e aderenza per garantire la trasmissione degli sforzi e l'inelasticità. Osserva che l'eventuale vulnerabilità per il piano debole sarebbe al piano terra (che ha aperture molto più ampie, portici, assenza di tamponamenti verso i cortili centrali e del corpo scale centrale) e non al primo. Inoltre, molti eventi di collasso per piano debole sono avvenuti in zone a sismicità più elevata della città di Bologna e un indice al riguardo è la caratteristica costruttiva più vulnerabile ossia il portico, tipologia costruttiva che caratterizza diffusamente l'architettura tradizionale bolognese: non si sarebbe sviluppata nel tempo né sarebbe stata riconfermata se, nel comprensorio, fosse emersa qualche criticità. A suo avviso, il

fabbricato denota qualità costruttiva elevata in coerenza con l'alto valore edilizio in collocazione centralissima (stato di consistenza, conservazioni e manutenzione molto buoni riscontrati nel sopralluogo). Come già argomentato, ribadisce di non ritenere “... *che la rimozione delle sole tramezzature interne del piano primo, rimpiazzate con divisori in cartongesso, possa determinare un forte squilibrio nella distribuzione degli elementi non strutturali in altezza, nei confronti dei livelli adiacenti ...*”. Le tramezzature interne rimosse, per consistenza e collocazione, integrano un insieme di elementi non strutturali esiguo rispetto alla cospicua rilevanza della struttura e degli altri elementi non strutturali (tamponature) che restano inalterati al primo piano. Dette tramezzature erano costituite da ordinari laterizi forati intonacati senza accorgimenti che le collegassero alle strutture se non essere semplicemente addossate alle stesse. Pertanto “.. *non si ritiene che le tramezzature fossero in grado di interagire con la struttura aumentandone capacità e rigidità, talchè la loro rimozione possa aver determinato una consistente riduzione delle prestazioni della struttura*”. Assume anche che, per quanto detto e mostrato, “*voler introdurre il contributo delle tramezzature interne nella valutazione della rigidità e della risposta sismica dell'edificio appare un'impropria forzatura tecnica, ...*”. Dopo aver fatto riferimento alle osservazioni del CTU di parte, riafferma che “... *non ricorrano i presupposti tecnici per inferire una collaborazione tra l'intero complesso delle tramezzature interne e le strutture del fabbricato in questione, tale da poterne modificare in modo significativo la risposta sismica*”.

3.3d Puntualizza poi che il parere regionale integrato è coerente con quanto disposto dalla normativa nazionale, in particolare dalle Norme Tecniche per le Costruzioni punto 3.1.3 (ma anche con la logica tecnica), nel riferimento a interventi plurimi e al cumulo dei loro effetti. Avverte che tra le riduzioni di carico possibili, quella derivante da una scelta di tramezzature più leggere potrebbe essere riguardata come la più auspicabile, dal momento che riduce carichi più o meno uniformemente distribuiti rispetto a quelli, ad esempio, di un massetto, e caratterizzati da un baricentro posto più in alto: non vi è

dunque ragione per non prendere atto del chiarimento della Regione Emilia Romagna.

3.4 In definitiva, alla luce delle argomentate delucidazioni tecniche racchiuse nei due elaborati peritali deve essere rigettato il profilo di gravame relativo sia agli effetti della demolizione delle tramezze, sostituite da pareti in cartongesso (profilo della rigidità), sia al corretto apprezzamento del cumulo degli effetti derivanti da tutti i carichi nel punto considerato (avallato dal secondo parere reso dalla Regione).

SUI VIZI PROCEDIMENTALI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DEL MASSETTO

4. Il profilo è fondato e merita accoglimento, e il Collegio ritiene di rimeditare le statuizioni emesse nella sommarietà della fase cautelare.

4.1 La relazione tecnica allegata alla SCIA 2018 (doc. 3 Comune, pag. 5) ha in effetti rappresentato la realizzazione dei massetti, nel modo seguente: *“Verranno demoliti i massetti esistenti per la realizzazione dei nuovi atti a contenere tutta la rete dei nuovi impianti e ad assicurare un’idonea superficie per la posa della nuova pavimentazione ...Nelle unità immobiliari C5, C6, C7 si prevede un ispessimento ulteriore di ca. 17 centimetri del massetto il cui peso sarà comunque equivalente a quello del massetto demolito...”*. La relazione di asseverazione allegata (MOD. A.1/D.1) enuclea tra le opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) quelle ricadenti ai punti B44a, B44b e c – afferenti alla demolizione e nuova realizzazione di elementi divisorii interni – contrassegnate dal codice L1 (doc. 3-bis controinteressata). Analoga dichiarazione è resa nell’asseverazione correlata alla SCIA in variante del 2019 (doc. 5 ricorrente).

4.2 Nella richiesta di chiarimenti inoltrata al Comune di Bologna l’11/12/2019 dal CTU incaricato nel ricorso per ATP in sede civile, l’Ing. Contini afferma che, *“in occasione del sopralluogo è stato possibile riscontrare come siano stati realizzati interventi non dichiarati nelle asseverazioni”* di cui alla DGR n. 2272/2016: si tratta di *“nuovi massetti e nuove pavimentazioni sovrapposte a quelle esistenti con incrementi di peso complessivo”* che non devono essere superiori al 5%

dello stato preesistente (e richiedono documentazione di tipo “L2”, ossia asseverazione, relazione tecnica esplicativa ed elaborato grafico). Il Comune di Bologna ha riscontrato il sollecito con nota 5/2/2020, nella quale ha confermato la correttezza della classificazione prevista al punto 3 allegato 1 della DGR suddetta per il livello “L2”.

4.3 E' dunque acclarato che si discorre di un intervento IPRIPI di cui alla DGR 2272/2016 allegato 1 punto B.3.3. lett. D) *“Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con eventuale incremento di peso complessivo > 5% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. (L2)”*. Ebbene, la relativa pertinente documentazione non risulta allegata né alla SCIA 2018 né alla variante 2019, mentre dalla citata nota del CTU Ing. Contini si evince che erano già realizzati, almeno in parte, nel dicembre 2019. Invero i massetti erano contemplati nella relazione allegata alla SCIA 2018 evidenziando un intervento di sostituzione (demolizione e rifacimento), mentre in fase attuativa si è proceduto ad aggiungere un nuovo pacchetto.

4.4 Per gli interventi della tipologia descritta (realizzazione di nuovi massetti e nuove pavimentazioni sovrapposte a quelle esistenti) di tipo “L2” la normativa per tempo vigente impone di presentare la dichiarazione di asseverazione, un elaborato grafico e una relazione tecnica esplicativa, che non sono state inizialmente depositate dalla Società Goito s.r.l. in allegato al titolo edilizio.

4.5 Il 5/2/2020 (doc. 5, 5-*bis* e 5-*ter* controinteressata) è stata prodotta un'integrazione alla SCIA in variante.

Nell'asseverazione (modello A.1/D.1) viene barrata la casella corrispondente agli IPRIPI identificati al codice “L1”, perché ricadenti ai punti B44a, B44b, c, e dunque non vi sono variazioni rispetto ai modelli già rassegnati in accompagnamento alle SCIA 2018 e 2019 (variante). La relazione, peraltro, descrive interventi identificati ai punti B.3.3.d, B.4.4.a, B.4.4.b, B.4.4.c, e rappresenta l'effetto della realizzazione contemporanea che ha garantito il

rispetto dei requisiti stabiliti all'allegato n. 1, preannunciando l'invio dell'elaborato grafico IPRIPI *“con tutte le indicazioni degli interventi effettuati in itinere”* e in particolare dei massetti posati in aggiunta agli esistenti per sopravvenute esigenze di passaggi impiantistici. Si afferma poi che *“Dall'analisi dei carichi effettuata al momento della scelta di incrementare lo spessore del “permanente” non si è generato un aumento di carico ma addirittura un decremento, considerando l'importante quantità di tramezzature demolite”*.

4.6 Il 6/3/2020 il Comune ha informato la controinteressata dell'esito del controllo sulla pratica edilizia e sugli aspetti strutturali (doc. 12 ricorrente), e ha lamentato l'incompletezza dell'asseverazione (omessa indicazione delle opere di cui al punto B.3.3.d e rispetto della normativa tecnica) e della necessità di un'analisi dei carichi dettagliata. In pari data, Goito 18 ha trasmesso la documentazione esaustiva con le pertinenti integrazioni.

4.7 Il Collegio condivide la rimostranza del dott. Liccardo nella parte in cui asserisce che la relazione completa è stata depositata quando i lavori era terminati da oltre un mese, ed è inidonea a sanare in via retroattiva l'oggettiva inosservanza della normativa edilizia e sismico-strutturale, per lavori effettuati in assenza dell'asseverazione del professionista.

5. Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (IPRIPI), riconducibili unicamente ai casi contenuti negli elenchi A e B di cui all'Allegato 1 della DGR 2272/2016, sono sottoposti a un procedimento semplificato e sottratti al raggio di operatività del Titolo IV della L.r. 19/2008, e in particolare agli obblighi di autorizzazione sismica e di deposito di cui agli artt. 11 e 13. Infatti, l'art. 9 comma 3 dispone testualmente che *“Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge regionale n. 31 del 2002. All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici”*. L'art. 11, al comma 2, statuisce che *“Sono sempre soggetti a preventiva*

autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità ...i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche” (lett. b).

5.1 La DGR 2272/2016 sugli IPRIPI, all'allegato 1, stabilisce anzitutto che per tali tipi di intervento *“rimane fermo l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio, secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente. Pertanto, la documentazione richiesta per gli interventi contrassegnati dai codici (L1) ed (L2) ... fa parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze per la richiesta o la presentazione dei medesimi titoli edilizi”* (par. 1.2).

Il successivo par. 1.3 enuncia il dovere di osservare, anche per gli interventi IPRIPI, le norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata, con necessità di asseverazione espressa del progettista abilitato. Il par. 3, inoltre, enuclea gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza degli IPRIPI, e per gli interventi contrassegnati dal codice “L2” occorre predisporre una dichiarazione del progettista, la relazione tecnica esplicativa che dimostri analiticamente il rispetto dei limiti di carico prescritti e l'elaborato grafico. Conclude rilevando che *“Per gli interventi contrassegnati dai codici (L1) e (L2), la suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CIL), ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente (L.R. n. 15 del 2013)”*.

5.2 La controinteressata e l'amministrazione hanno obiettato che:

- solo con la dichiarazione di efficacia del Comune in data 6/2/2020 è stata posta in esecuzione la SCIA 49586/2019;
- il 5/2/2020 è stata consegnata un'integrazione alla SCIA in variante, del tutto legittima in corso d'opera, che comprendeva l'esatta modalità di realizzazione dei massetti, dovuta alla presa conoscenza dello stato dei luoghi solo durante i lavori (peraltro, come già addotto, con l'effetto del decremento dei pesi);

- il par. 2 “Disposizioni” della DGR 2272/2016 (pag. 12) dispone che *“la realizzazione delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale (VNS) non richiede il deposito preventivo della documentazione progettuale nelle zone 3 e 4 (bassa sismicità) o l’autorizzazione sismica preventiva nella zona 2 (media sismicità), in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati, con il progetto originario”*;

- alla luce del parere della Regione Emilia-Romagna del 25/6/2020 in base al quale il peso complessivo è da determinarsi considerando anche il carico dei tramezzi, l’intervento poteva essere inquadrato al punto B3.3.b, *“Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso. (L0)”* in quanto non produceva alcun aumento di peso, per cui gli allegati all’asseverazione potevano ritenersi già completi.

Detto ordine di idee non merita di essere condiviso.

5.3 A chiusura del paragrafo 1 (sempre a pag. 12) la DGR 2272/2016 chiarisce che *“Si deve, pertanto, ritenere che le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica o del deposito del progetto e senza la preventiva presentazione del titolo abilitativo edilizio e che sia sufficiente, prima della materiale esecuzione degli stessi, provvedere alla progettazione della variante nell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni, e predisporre gli elaborati di cui al paragrafo 3 del presente Allegato. Le varianti non sostanziali verranno quindi descritte dalla SCIA, da presentarsi prima o contestualmente all’ultimazione lavori ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 19 del 2008, congiuntamente agli elaborati di cui al paragrafo 3 del presente Allegato, i quali andranno ad integrare l’originario progetto esecutivo riguardante le strutture”*. E’ dunque prescritto che gli elaborati siano formati in corso d’opera ma prima dell’esecuzione dei lavori in variante. Nel caso di specie il CTU incaricato nel ricorso per ATP in sede civile ha accertato, già ad inizio dicembre 2019, che i nuovi massetti sovrapposti erano in fase di attuazione, e dunque ben prima del deposito della documentazione pertinente (marzo 2020, dopo la fine lavori). A questo riguardo, va soggiunto

che la classificazione “L2”, la relazione tecnica esplicativa e l’elaborato grafico risultano prodotti soltanto il 6/3/2020.

5.4 L’efficacia della SCIA in variante del 2019 era di tipo differito, ma la condizione era rappresentata dal differente requisito del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo architettonico, resa nota il 6/2/2020.

5.5 Il dato sostanzialistico messo in luce dal Comune è utile per escludere effetti negativi sotto il profilo sismico strutturale, come hanno attestato le due perizie redatte nel procedimento civile e penale, già valorizzate per affrontare la censura precedente. Tuttavia, il fatto che il risultato finale assicuri una riduzione del peso complessivo – grazie ai tramezzi più leggeri – non può sovvertire la linearità dell’*iter* del procedimento e delle operazioni poste in essere: è alla luce della documentazione “L2” e dell’asseverazione prevista al par. B.3.3.d che doveva essere vagliato l’eventuale incremento di peso complessivo, tenuto conto dell’intervento effettivamente compiuto (aggiunta dei massetti) in una visione complessiva delle opere (sostituzione delle tramezze con elementi meno pesanti). Non è possibile invocare l’effetto determinatosi *ex post* per regolarizzare un *iter* condotto in violazione delle norme dettate in materia sismica.

5.6 E’ in buona sostanza inaccettabile quanto l’amministrazione sostiene nella nota 6/2/2020 per cui *“la sola carenza documentale atta a dimostrare tale appartenenza non costituisce di per sé violazione della normativa sismica, così come l’errata ed omessa indicazione di un punto dell’elenco in parola: ai fini della regolarizzazione dei titoli edilizi dovrà pertanto essere presentata la documentazione completa e conforme agli atti di indirizzo ...”*. La stessa normativa ammette un *“salvataggio in corsa”* nell’ipotesi in cui la documentazione (completa) venga trasmessa prima dell’esecuzione delle opere, circostanza non verificatasi nel caso in esame.

5.7 Vanno in definitiva condivise le riflessioni rese dal CTU nel procedimento penale, sulla realizzazione di opere in parziale difformità alla SCIA, che prevedeva i massetti ma in modo differente. Il privato avrebbe dovuto attivare

il procedimento di sanatoria secondo le pertinenti norme in materia edilizia e sismica.

6. In conclusione, il gravame è fondato nei limiti di cui in motivazione, con annullamento della nota comunale impugnata. L'accertamento giurisdizionale determina l'obbligo per l'autorità amministrativa di adottare i provvedimenti conseguenti in materia di vigilanza e repressione degli illeciti, salve le iniziative spettanti al privato per ottenere la regolarizzazione. Non vi è spazio per una tutela risarcitoria, in totale assenza di prova del pregiudizio patito.

7. Le spese di giudizio possono essere compensate, per la soccombenza reciproca e la specificità e complessità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento comunale del 2/7/2020.

Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Stefano Tenca

IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO